



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 178 del 10 Febbraio 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI C.R.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CONFERMA RECUPERO PROGRAMMATO

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI FASE 2

GIRONE G - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FUTURA MONTERONI	SQUINZANO CALCIO 1913	A	12/02/2026 15:30	C.C.DI MONTERONI DI LECCE	MONTERONI DI LECCE

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Vincenzo Scorcia, nella riunione del 10/02/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 1/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 1/2026 PRESICCE ACQUARICA - SAN GIORGIO CALCIO 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali,

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi ritualmente trasmessi nei termini a mezzo pec anche alla società ASD PRESICCE ACQUARICA, la società ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, sostenendone l'irregolare svolgimento a causa della mancata accensione dell'impianto di illuminazione da parte della società resistente.

In particolare la ricorrente sostiene che, nel corso degli ultimi venti minuti di gara, poiché le condizioni di visibilità si rendevano talmente scarse da non consentire l'esatta individuazione del pallone da parte di entrambe le squadre, con pregiudizio per il regolare svolgimento del gioco, i propri dirigenti sollecitavano ripetutamente il Direttore di gara affinché disponesse l'immediata accensione dell'impianto di illuminazione ovvero, in alternativa, la sospensione della gara.

Secondo la ricorrente, inoltre, nella circostanza anche il direttore di gara avrebbe richiesto in più di un'occasione alla ASD PRESICCE ACQUARICA l'accensione dell'impianto di illuminazione, senza che ciò avvenisse, nonostante plurime rassicurazioni in tal senso da parte di quest'ultima.

La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

Fissata la data di decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato sul C.U. n.ro 173 del 3.2.26, la società ASD PRESICCE ACQUARICA ha depositato propria memoria difensiva in data 05/02/2026, concludendo per l'inammissibilità del reclamo stante l'assenza di espressa riserva scritta o verbale, con le forme prescritte dall'art. 67 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo osserva che nella fattispecie il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 67 comma 4 C.G.S.

Ad avviso di questo Giudice la fattispecie rientra nell'alveo dell'art. 65 comma 1 lettera c) C.G.S., che prevede la competenza dei Giudici sportivi sui ricorsi in merito alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari.

Secondo il consolidato insegnamento della Giurisprudenza Sportiva, "È assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del Direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di gioco, "anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Gioco del Calcio ed in forza della disposizione di cui all'art. 60 N.O.I.F. (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 10) Ciò posto, l'art. 67 comma 4 C.G.S. dispone che "4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara".

Secondo la Giurisprudenza Sportiva, nei suddetti casi "il tenore testuale della norma" è inequivoco: il reclamo deve essere preceduto "da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara". Questa previsione di rigorosa doverosità non avrebbe alcun significato sostanziale se non ne conseguisse l'impraticabilità delle altre scansioni procedurali, sicché appare evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l'inammissibilità del successivo reclamo. (cfr ex multis Alta Corte di Giustizia decisione n.16 del 25.5.2012).

Dalla disamina degli atti ufficiali, unitamente al supplemento di rapporto reso dall'arbitro, si ritiene che la gara in oggetto si sia disputata e conclusa regolarmente.

Difatti, in sede di supplemento di rapporto, l'arbitro ha dichiarato che "la gara si è svolta dall'inizio sino al termine nelle migliori condizioni di praticabilità come da regolamento e di visibilità".

L'arbitro riferisce altresì di non aver ricevuto dalla ricorrente alcuna riserva, né scritta, né tantomeno orale. Secondo la Giurisprudenza Federale, la mancanza di riserva verbale durante la gara implica l'inammissibilità del gravame proprio "per mancanza di un presupposto condizionante dell'agire" (Corte di Giustizia Federale leggesi in C.U. n. 250/CGF/2011-2012) È evidente che nella fattispecie il ricorso risulti inammissibile, mancando il presupposto condizionante dell'agire.

Tanto premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 2 – 1, come conseguito sul campo, a favore della ASD PRESICCE ACQUARICA.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Art. 35 comma 2 C.G.S.

Gara: A.S.D. SANNICOLA CALCIO – A.S.D. ARMANDO PICCHI SPECCHIA dell'11/01/2026 (Reclamo della società A.S.D. SANNICOLA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 15/01/2026 della Delegazione Distrettuale di Maglie.

Ritenuto in fatto

Con atto del 24 gennaio 2026, preceduto da rituale preavviso del 17.01.2026, la A.S.D. Sannicola Calcio, ricevuti gli atti del procedimento, proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15.01.2026, con riferimento alla squalifica fino al 15.01.2028 inflitta al calciatore Giordano Lorenzo perché, come si legge nel C.U.: *“nei pressi degli spogliatoi, a una distanza di circa due metri dall’arbitro, calciava di proposito e violentemente un mucchio di sabbia e pietrisco che colpivano il Direttore di gara all’occhio destro causando dolore e bruciore per i successivi 5 minuti, senza ulteriori conseguenze”*.

La reclamante deduceva una erronea valutazione dei fatti di gara ed incertezza percettiva dell'arbitro: come primo motivo di doglianze eccepiva la errata identificazione del calciatore destinatario della presunta condotta, atteso il tesserato Giordano Lorenzo, sostituito al nono minuto del secondo tempo regolamentare, dopo la sostituzione, si dirigeva negli spogliatoi per farsi la doccia e successivamente si recava sugli spalti in tuta e giubbotto; come secondo motivo, l'istante eccepiva l'incompatibilità dei luoghi con la dinamica descritta dal direttore di gara. A supporto della propria tesi, allegava documentazione dalla quale si desumerebbe come lo stato dei luoghi non fosse compatibile con la dinamica descritta dall'Arbitro.

La A.S.D. Sannicola Calcio eccepiva, ancora, la non corrispondenza al vero dell'affermazione dell'arbitro, nel supplemento al referto arbitrale, nella parte in cui lo stesso affermava *“i sanitari riscontravano quanto riportato sul referto, che allego al presente documento, con prognosi di giorni 2 SC”*. Secondo parte reclamante, infatti, i sanitari non avrebbero riscontrato quanto riferito dal Direttore di gara; aggiungeva, infine, che il Giudice di prime cure fosse intercorso in una errata qualificazione dei fatti e, quindi, in una errata applicazione dell'art. 35, comma 2 C.G.S.

Ciò premesso, la reclamante chiedeva (i) di accogliere il reclamo, annullando la squalifica inflitta al calciatore Giordano Lorenzo per insussistenza della condotta violenta contestata; (ii) in via subordinata, di riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. A del C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione a 4 giornate di gara; (iii) in ulteriore subordine, riqualificare la condotta del sig. Lorenzo Luigi Giordano ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S., riducendo la squalifica a 8 giornate; (iv) in ogni caso, accertata l'inesistenza della condotta violenta in capo al tesserato, ridurre la sanzione di euro 1.000,00 alla società ASD Sannicola Calcio, nella somma ritenuta di giustizia.

La Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza per la discussione del reclamo.

Il relatore interveniva relazionando circa il contenuto del reclamo.

All'udienza, compariva per la reclamante l'avv. Carlo Mormando, il quale si riportava integralmente al contenuto dell'atto di reclamo, rimarcando che l'episodio contestato al sig. Lorenzo Giordano era stato frutto di una errata percezione dello svolgimento dei fatti da parte del direttore di gara; l'avv. Mormando si riportava quindi alle conclusioni rassegnate in sede di reclamo di cui chiedeva accoglimento.

Il Collegio ascoltava in videoconferenza il direttore di gara il quale, in riscontro alle domande poste dal Collegio, confermava integralmente il contenuto del referto e l'identificazione del calciatore con la maglia n. 10 Lorenzo Giordano della A.S.D. Sannicola Calcio ed integrava il proprio rapporto dichiarando di aver riconosciuto il predetto tesserato, in quanto *“era un calciatore titolare del Sannicola, sostituito durante la gara”*; precisava, ancora, di averlo identificato in fase di riconoscimento pre-gara e di aver eseguito un successivo confronto al rientro negli spogliatoi.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Questo Collegio ritiene non meritevoli di accoglimento le ragioni oggetto del reclamo che, pertanto, viene integralmente respinto.

Preliminarmente, anche in questa occasione va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata.

L'organo giurisdizionale è tenuto, pertanto, a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Nel caso di specie, sia il referto arbitrale che il supplemento redatto dal direttore di gara, hanno descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dal calciatore Giordano Lorenzo; Vieppiù, come precisato dall'arbitro in occasione dell'udienza del 2.2.2026, lo stesso oltre a riconoscere, senza alcun dubbio, colui che si era reso artefice dell'accaduto, ha provveduto a descrivere in maniera dettagliata i luoghi in cui tutto si era verificato: i rilievi fotografici allegati al reclamo hanno supportato la ricostruzione dei fatti resa dall'arbitro.

Ad onta di quanto argomentato dalla reclamante, questa Corte ha rilevato la puntualità e l'attendibilità del referto arbitrale.

* * * * *

La ASD Sannicola Calcio ha chiesto la derubricazione della condotta del calciatore Giordano Lorenzo con l'applicazione dell'art. 36 comma 1 lett. A), ovvero dell'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S. in luogo dell'art. 35 comma 2 C.G.S.

Dal referto arbitrale emerge che: *“una volta arrivato nei pressi degli spogliatoi dell'impianto, dopo aver aggirato tutto il gruppo di tesserati del Sannicola che per via delle forti proteste che non mi lasciavano passar, un calciatore di riserva, il n. 10 Giordano Lorenzo del Sannicola, a circa due metri da me calciava di proposito e violentemente un mucchio di sabbia e pietrisco colpendomi con piccole pietre aventi dimensioni di circa 0.5 mm e mi colpiva al mio occhio destro causandomi del dolore e bruciore per i successivi 5 minuti”*

Alla luce di quanto precede **è indubbio che il tesserato abbia calciato il pietrisco presente con l'intento di colpire l'arbitro.** Tale atto costituisce, senz'altro, un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, idoneo a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che la subisce.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dal C.G.S.

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Sannicola Calcio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Vito Francesco MANCINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 10 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

OGGETTO: art. 36 co. 1 lett. B C.G.S. – art. 61 C.G.S.

Gara: SSDSRL Calcio S. Pietro Vernotico – A.S.D. TERRE DI ACAYA E ROCA del 18/01/2026 (Reclamo della società SSDSRL CALCIO S. PIETRO VERNOTICO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 161 del 22/01/2026 del Comitato Regionale Puglia).

FATTO

Con reclamo del 2.2.2026, ritualmente preannunciato, la SSDSRL Calcio S. Pietro Vernotico ha impugnato il provvedimento pubblicato sul C.U. 161 del 22.1.2026 con cui il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Puglia L.N.D. ha comminato, a carico del Sig. Andrea Pezzuto, la sanzione della squalifica per n.8 gare effettive, per aver attinto il direttore di gara con una leggera spallata, in tal modo assumendo una condotta irriguardosa nei confronti dello stesso.

Con il proprio reclamo la società ha lamentato l'errata qualificazione della condotta ascritta al proprio tesserato e, conseguentemente, la sproporzione della squalifica, nonché l'assenza degli elementi costitutivi della minaccia e dell'intimidazione.

Per tali ragioni ha chiesto, in via principale, la riqualificazione della condotta del tesserato PEZZUTO come comportamento irriguardoso/protesta veemente e, per l'effetto, la riduzione della squalifica nella misura più equa e proporzionata; in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata per eccessività e sproporzione della pena, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento sportivo.

All'udienza del 9.2.2026 nessuno è comparso per la reclamante.

La Presidente ha relazionato in ordine del procedimento.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto ha descritto in modo affidabile, chiaro e puntuale i comportamenti posti in essere dal calciatore. Di contro, la ricostruzione degli eventi proposta dalla reclamante risulta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S.. Su tale ultimo aspetto, anche in questa occasione, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine alla efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata, in quanto tale idoneo a formare piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne discende che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente a formare il suo convincimento: ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio, assente nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Ebbene, su tali presupposti la Corte ha raggiunto pieno convincimento in ordine alla condotta assunta dal Sig. Pezzuto ed ha ritenuto corretta e congrua la sanzione allo stesso comminata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società SSDSRL CALCIO S. PIETRO VERNOTICO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 10 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VIRTUS LATIANO – A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 01/02/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 16/02/2026, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARA: A.S.D. MONOSPOLIS – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI del 31/01/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 16/02/2026, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. ORTA NOVA – A.S.D. PESCHICI CALCIO del 25/01/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. PESCHICI CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 16/02/2026, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/02/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci